



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Prot. n. 2080/2026

Fai della Paganella, 30 aprile 2026

OGGETTO: Provvedimenti viabilistici in occasione della sfilata per il 100° Fondazione Corpo VVF Fai della Paganella

ORDINANZA N. 41/2026 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Vista la richiesta inoltrata in data 15.04.2026 prot. n. 1781, da parte del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Fai della Paganella per la regolazione della circolazione stradale in occasione del 100° della Fondazione Corpo VVF;

Considerato che sabato 9 maggio e domenica 10 maggio 2026 si svolgerà la parata e una serie di manovre in paese da parte dei Vigili del Fuoco Volontari di Fai della Paganella, lungo le strade comunali: Via Garibaldi, Via ai Dossi, Via Marconi, Via di Pradonec, Piazza Italia Unita, Via delle Praiole, Via Trento, Via Luigi Endrizzi, Piazza Trentina, Via Damiano Chiesa, Largo San Biagio, Via Belvedere.

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, di sicurezza pubblica e di tutela dell'incolumità pubblica, in particolare dei pedoni, disciplinare la circolazione stradale in occasione della sfilata;

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Con riserva di apportare ogni variante che si rendesse necessaria, nel pubblico interesse, con i poteri e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., recante le norme sulla circolazione.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, in occasione della parata da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco di Fai della Paganella di domenica 10 maggio 2026:

- **il divieto di sosta dei veicoli dalle ore 16:00 alle ore del 29 aprile 2026 alle ore 20:00 del giorno 12 maggio 2026** nella Piazza Verde posta in Piazza Italia Unita;
- **il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 08:00 del giorno 4 maggio 2026 alle ore 20:00 del giorno 12 maggio 2026** sul piazzale del Palazzetto dello Sport di Fai della Paganella;
- **il divieto di transito e sosta dei veicoli dalle ore 11:00 alle ore 12:00 per il giorno 10 maggio 2026**, e comunque fino al termine della sfilata, sulle strade comunali poste in Piazza Italia Unita, Via delle Praiole, Via Trento, Via Luigi Endrizzi, Piazza Trentina, Via Damiano Chiesa, Largo San Biagio, Via Belvedere;
- **il divieto di transito e sosta dei veicoli dalle ore 08:00 alle ore 10:00 per i giorno 10 maggio 2026**, su Via Garibaldi dall'incrocio con Piazza Italia Unita sino all'incrocio con Piazza Trentina;
- **il divieto di transito e sosta dei veicoli dalle ore 5:00 alle ore 10:00 per il giorno 10 maggio 2026**, in Via ai Dossi dall'incrocio con Via Marconi sino all'incrocio con Via di Pradonec;
- **il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 16:00 del giorno 9 maggio 2026 alle ore 11:00 del giorno 10 maggio 2026** sul parcheggio comunale in Via Pradonec;

Gli organizzatori sono incaricati della posa e rimozione di tutta la segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente. La segnaletica stradale dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'esecuzione del presente atto e rimossa non oltre le 48 ore dal termine di validità dell'ordinanza. La stessa inoltre dovrà riportare chiaramente gli orari ed il periodo interessati dal divieto.





Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

DISPONE

che la regolamentazione al transito della strada in oggetto sia resa nota mediante i regolamentari segnali stradali da porre in corrispondenza del tratto interessato dai lavori ai sensi:

- degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 285 dd. 30/04/1992 e s.m. ed integ.;
- degli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 495 dd. 16/12/1992 e s.m. ed integrazioni;
- del D.M. dd. 10/07/2002.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al T.R.G.A. di Trento o al Ministero dei Lavori Pubblici, secondo le modalità di cui all'art. 74 D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- geom. Loreha Bombardelli -



La presente ordinanza sarà trasmessa a:

Stazione Carabinieri di Andalo; Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Molveno – Spormaggiore; Ufficio Tecnico Comunale – sede; Vigili del Fuoco Volontari Fai della Paganella; Croce Bianca Paganella; Operai comunali - sede Pubblicazione all'Albo comunale.